

i colorari, i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e farmaceutici.

Art. 22. — È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

- Della medicina e chirurgia;
- Della veterinaria;
- Della farmacia;
- Dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita di medicinali.

Sono soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica:

- I droghieri;
- I profumieri;
- I colorari;
- I liquoristi;
- I confettieri;

I fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. 23. — Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'Università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 24. — Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 25. — Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al Sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.

Art. 26. — Non è permesso aprire una farmacia o assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 27. — La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento, non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

In caso di recidiva può applicarsi il carcere a 15 giorni.

Art. 28. — Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea, dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea, sarà punita con la pena pecuniaria di lire 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 20.

Art. 29. — Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dall'esercizio in caso di recidiva i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 30. — Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll'indicazione specifica che sono veleni.

Art. 31. — I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi o di veterinari, dovranno conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100.

Art. 32. — I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben conosciute, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta, la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte o professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a lire 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a tre mesi.

Art. 33. — Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvisate ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti o negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 34. — Chiunque intendo attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al Prefetto, facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro istituto del Regno.

L'ommissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 35. — Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non colla autorizzazione del Prefetto, sentito il medico

provinciale ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal Regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

PUBBLICAZIONI

Ida Baccini — *Storia di una donna* illustrata da E. Mazzanti — Firenze, Felice Paggi, editore — L. 1,50.

Una scrittrice che gode una meritata riputazione presso le scuole e le famiglie per i suoi lavori didattici ed educativi è la Baccini. Le *Memorie d'un pulcino*, la *Fanciulla massaja*, *Figurine e Racconti*, *I piccoli viaggiatori*, sono ora abbastanza popolari per quella geniale semplicità che li rende accessibili e interessanti alle giovani intelligenze, mentre i più savii ammaestramenti vengono dati nella forma più opportuna e piacevole.

La elegante scrittrice toscana ha pubblicato pure una serie di *libri di lettura* per le classi elementari, rapidamente diffusi nelle scuole per i pregi didattici che vi si riscontrano. E la Baccini continua indefessa e operosa la sua missione educativa e passa ora a libri per la gioventù. Il suo ultimo lavoro la mostra pensatrice profonda e scrittrice morale; ed è notevole l'arte con cui essa l'ha condotto negli episodii, negli intrecci e nelle situazioni che differiscono affatto da quelli degli odierni romanzi sociali.

Storia d'una donna è il titolo del nuovo libro. È una storia pietosa che la Baccini viene narrando alle giovanette con quella naturalezza e semplicità che le trae ad interessarsi del racconto. Quivi la fanciulla specchia facilmente qualche lato della sua vita, intravede la parte riserbata alla figliuola, alla sposa, alla madre, e con le gioie purissime ne intende i doveri e i sacrificii. Il mondo in mezzo a cui dovrà vivere non è presentato coi colori rosei della fantasia, ma con quella realtà consentita da un fatto e spassionato giudizio degli uomini e delle cose. *Storia d'una donna* va riletto con attenzione e con profitto dalle nostre giovani e, lo diciamo senza timore di essere smentiti, anche dalle signore.

LA SETTIMANA

Incendio — L'ultima sera dell'anno, nell'ora proprio in cui tutti si preparavano a celebrare fra lieti simposii il tramonto dell'88 ed il sorgere dell'89, un insistente rintocco della campana maggiore del nostro Duomo ci avvertiva che in quei paraggi erasi segnalato un incendio. Chi difatti si trovava in quel momento alla dolceria Voglino o al caffè delle Nuove Terme o al Casino di conversazione ebbe a notare subito una densa colonna di fumo carica di scintille innalzarsi da un alto fumajolo della casa Buzzi-Langhi. Vi accorse subito, nonostante la dirotta pioggia, una folla di curiosi i quali, secondo il solito, con mille disparati consigli, ordini e contrordini non facevano che aumentare la confusione senza alcun vantaggio contro l'imminente e serio pericolo.

Il fuoco erasi manifestato nel laboratorio del falegname Baldizzone ove trovavasi molto legname e quindi si può immaginare se il terribile elemento aveva trovato pane per i suoi denti.

Fortunatamente a mettere un poco d'ordine in quella baraonda, a dare un serio e pratico indirizzo alle opere

di spegnimento, accorse la truppa, la quale sotto gli ordini del tenente colorato Volpini — coadiuvato da tutta l'ufficialità e dall'arma dei RR. Carabinieri — portò un aiuto così efficace che in poco meno di un paio d'ore ogni pericolo era definitivamente scongiurato. Si ebbe però a constatare, pur troppo, che i nostri pompieri — per mancanza forse d'esercitazioni pratiche — e per le pompe ed accessori, non sono all'altezza diremo così, della loro missione. Noi consigliamo il municipio a pensarci a pensarci seriamente, perchè la cosa è grave. Il pericolo è passato ma se ne possono presentare ancora e fra gli altri non dimentichiamo il *Teatro Dagna* che se verrà riaperto, ad onta dei lavori fatti, sarà sempre, secondo la debole opinione nostra, relativamente malsicuro.

Il proprietario della bottega incendiata, ebbe un danno di circa tremila lire; egli però, fortunato nella disgrazia, si era poco tempo prima assai curato.

Altro incendio — Il fuoco non contento di celebrare la fine del voluto festeggiare per suo conto, con una delle sue non gradite manifestazioni, anche il Capo d'Anno.

Nell'appartamento di casa Emilio Ottolenghi, di fianco alla torre, alcune braccia cadute dal famoso recipiente che si suol collocare nel cosiddetto *prete*, comunicarono il fuoco ad un letto e da questo ai mobili della camera. Fortunatamente l'incendio circoscritto all'ambiente in cui era sviluppato e subito spento. Il danno consta in un enorme spreco della gentile padrona di casa ed ammonta a L. 300 o poco più.

Scena curiosa! — Martedì sera, verso le 11, mentre il povero cronista transitava in via Nuova per andarsene a letto, dovette assistere ad una scena edificantissima.

Una donna in camicia da un balcone strepitava che il marito le voleva togliere gli occhi e per evitare che ciò potesse succedere si gettò d'un salto sopra un altro balcone vicino.

Un pietoso cittadino, per portare aiuto alla misera donna tentò di arrampicarsi fino a lei per mezzo dei ferrei bastoni che servono di sostegno ad una tenda... ma quando credette aggrappandosi alla tela, di raggiungerla la meta... la tela si stracciò e il poverino cadde sul selciato non facendosi, per fortuna, alcun male.

A tentare di rappacificare i coniugi accorsero quindi i carabinieri.

Causa della scenata? La gelosia del marito che tentò sorprendere la moglie, mentre conversava intimamente con *qualcuno* che poté sgattaiolarsela con un piede di ginnastica, prima che l'*Otello* giungesse al coniugale domicilio.

Appena successo il fatto, e forse per opera maligna dello stesso protagonista, si sparse la voce che *qualcuno* era un sergente d'artiglieria. Siamo in grado di smentire assolutamente tale asserzione e ciò per amore della verità... sebbene la cosa in se sia insignificante e tale da non dovere punto allarmare l'odierna società, abituata a scene peggiori.

Teatro Dagna — Circa la riapertura di questo teatro, nonostante le smentite della nostra consorella, ci ostiniamo a ripetere che quanto dicemmo nell'ultimo numero era la pura verità. Tanto è vero che, fino al momento in cui scriviamo, il voluto decreto di riapertura non è ancora stato emesso.